



COMUNE DI VERGIATE

(PROVINCIA DI VARESE)
AREA 4 - ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO
UFFICIO TECNICO MANUTENTIVO AMBIENTE

A TUTTI I CITTADINI VERGIATESI

OGGETTO : Finanziamento per smaltimento di piccoli quantitativi di Amianto

Si segnala che con l'approvazione della Delibera della Giunta Regionale n° 7/18943 del 08 ottobre 2004, (pubblicata sul bollettino Ufficiale della Regione Lombardia – Serie Ordinaria – n° 44 del 25 ottobre 2004), la Regione Lombardia ha stanziato fondi per finanziare la bonifica di piccoli quantitativi di amianto (ubicati ad un'altezza dal piano di calpestio inferiore a 2 metri e di quantità inferiori a 30 mq e a kg 450).

Essendosi verificato un avanzo di risorse la Regione Lombardia ha provveduto alla riapertura dei termini per la richiesta di contributo.

Si segnala che le domande dovranno essere presentate al Comune di Vergiate entro e non oltre il 30 giugno 2006.

Gli interessati possono chiedere informazioni presso l'ufficio Ambiente (tel. 0331 928706) oppure visitare il sito del Comune di Vergiate:

www.comune.vergiate.va.it → ambiente → news

Vergiate lì 28 ottobre 2005

IL SINDACO
PANSINI ILIO

DELIBERAZIONE N. VIII/848 DEL 20 ottobre 2005

Oggetto: Riapertura dei termini per il finanziamento e la bonifica di piccoli quantitativi di amianto di cui all l.r. 29.09.2003 n.17 (BURL – Serie ordinaria n. 44, 31 ottobre 2005)

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

- il D.Lgs. 15/08/1991 n. 277 “Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell’art. 7 della Legge 30 luglio 1990, n 212”;
- la L. 27/03/1992 n. 257, che all’art. 10 prevede l’adozione da parte delle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, di piani di protezione dell’ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto;
- il DPR 08/08/1994 “Atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni e alle Province Autonome di Trento e Bolzano per l’adozione di piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell’ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto”;
- la L.R. 29/09/2003 n. 17 “Norme per il risanamento dell’ambiente, bonifica e smaltimento dell’amianto” che all’art. 2 prevede l’erogazione di contributi a fondo perduto ai Comuni per il risanamento dell’ambiente mediante bonifica e smaltimento di piccole quantità di amianto;

RICHIAMATE:

- la D.G.R. n. IV/2490 del 22/09/1995 con la quale è stato adottato il “Piano di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell’ambiente ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto”;
- la D.G.R. VII/18943 del 08 ottobre 2004 - Procedure per il finanziamento e la bonifica di piccoli quantitativi di amianto, di cui alla L.R. 29/09/2003 n. 17.

CONSIDERATO che sono stati erogati complessivamente € 27.135,00 dei € 900.000,00 previsti dalla deliberazione, di cui al punto precedente, per il finanziamento ai Comuni per la bonifica di piccoli quantitativi di amianto, si ritiene opportuno riaprire i termini:

- a. per la presentazione delle richieste di contributo da parte degli aventi i requisiti;
- b. del bando per l’individuazione delle aziende convenzionate per l’espletamento del servizio di bonifica e smaltimento dei piccoli quantitativi di materiali contenenti amianto;

VALUTATA la necessità, in considerazione del basso numero di richieste pervenute presumibilmente determinato dai limitati tempi concessi e dalla scarsa informazione ai cittadini, di modificare i termini di presentazione delle domande di contributo indicati in allegato n. 3 – punto 3, secondo capoverso, della D.G.R. VII/18943 del 08 ottobre 2004, *“La domanda va presentata entro 90 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia, della delibera che approva i presenti criteri e deve essere costituita dai seguenti documenti:”*, nel seguente modo:

“La domanda va presentata entro il 30 giugno 2006 e deve essere costituita dai seguenti documenti:”;

RITENUTO OPPORTUNO di confermare i tre allegati alla D.G.R. VII/18943 del 08 ottobre 2004 con la modifica di cui al punto precedente, dichiarando gli stessi parte integrante al presente atto;

RITENUTO di prevedere la pubblicazione del presente atto e degli allegati approvati con D.G.R. VII/18943 del 08 ottobre 2004, con la modifica sopra indicata, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito Web della Direzione Generale Sanità, ai fini della diffusione dell'atto;

a voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di provvedere alla riapertura dei termini:
 - a. per la presentazione delle richieste di contributo da parte degli aventi i requisiti;
 - b. del bando per l'individuazione delle aziende convenzionate per l'espletamento del servizio di bonifica e smaltimento dei piccoli quantitativi di materiali contenenti amianto;
2. di modificare, per le ragioni citate in premessa, i termini per la presentazione della domanda di contributo, indicati in allegato n. 3 – punto 3, secondo capoverso, della D.G.R. VII/18943 del 08 ottobre 2004, *“La domanda va presentata entro 90 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia della delibera che approva i presenti criteri e deve essere costituita dai seguenti documenti:”*, nel seguente modo:
“La domanda va presentata entro il 30 giugno 2006 e deve essere costituita dai seguenti documenti:”;
3. di confermare i tre allegati approvati con D.G.R. VII/18943 del 08 ottobre 2004, con la modifica di cui al punto precedente, dichiarando gli stessi parte integrante al presente atto;
4. di disporre la pubblicazione del presente atto, completo degli allegati indicati al punto 3, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web della Direzione Generale Sanità.

Il Segretario
Anna Bonomo

ALLEGATO N. 1

Bando per individuare le aziende convenzionate che espletano il servizio di bonifica e smaltimento di piccoli quantitativi di materiali contenenti amianto

(articolo 2, comma 6, lettera e), della legge regionale 29 settembre 2003, n. 17)

Per consentire il contenimento dei costi di bonifica e smaltimento di piccoli quantitativi di materiali contenenti amianto riferiti ai contributi attesi dall'articolo 2 della legge regionale 29 settembre 2003, n. 17, viene emesso un bando per individuare le imprese che intendono convenzionarsi per la realizzazione di tale servizio.

Con la dizione "piccoli quantitativi di amianto", conformemente a quanto stabilito dall'articolo 2 della legge regionale 17/2003, si intende:

rifiuti o manufatti di cemento-amianto, in quantità inferiore a m² 30 e/o Kg 450 e ubicati ad una altezza dal piano di calpestio inferiore 2 metri.

L'impresa che intende aderire alla convenzione deve:

a) Rispondere ai seguenti requisiti:

- essere iscritte alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (CCIAA) e nella descrizione dell'attività riportata nella visura camerale deve comparire la dizione "bonifica di amianto" o espressione equivalente;
- avere almeno 1 addetto e 1 coordinatore regolarmente assunti o equiparati, in possesso dello specifico patentino regionale per le opere di bonifica da amianto, dotati di certificato di idoneità alla mansione.

b) Sottoscrivere l'impegno a:

- adottare per gli interventi di bonifica e smaltimento di piccoli quantitativi di materiali contenenti amianto presso i soggetti beneficiari dei contributi previsti dall'articolo 2 della legge regionale 29 settembre 2003, n. 17, il piano di lavoro di cui al comma 2 di tale articolo;
- praticare un costo complessivo per ogni singolo intervento, limitatamente alle sole operazioni di rimozione e smaltimento dei rifiuti o dei manufatti di amianto, non superiore a € 450,00 (IVA inclusa), per un numero di interventi presso soggetti diversi, da realizzare in contemporanea o in sequenza, non inferiore a 5 per singolo comune o comuni limitrofi.

Le imprese che intendono aderire alla convenzione devono inoltrare apposita domanda alla o alle ASL nel cui territorio intendono operare.

La domanda deve essere presentata entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul BURL della delibera di approvazione del presente allegato.

La documentazione da presentare è costituita da un'autocertificazione a firma del titolare dell'impresa in cui:

1. si attesta il possesso dei requisiti di cui alla precedente lettera a);
2. si sottoscrive l'impegno ad attuare quanto riportato alla precedente lettera b);
3. si riporta l'elenco nominativo del personale munito dell'apposito patentino regionale coi relativi estremi;
4. si riporta il nominativo del medico competente;
5. si allega copia del certificato di iscrizione alla CCIAA.

La ASL, entro 30 giorni dal termine di scadenza per la presentazione delle domande:

1. verifica l'ammissibilità delle stesse; i criteri per l'ammissibilità sono la rispondenza a quanto riportato alle precedenti lettere a) e b);
2. comunica ai comuni del proprio territorio l'elenco delle imprese che hanno aderito alla convenzione;
3. comunica alle imprese l'eventuale esclusione dalla convenzione, motivandola.

ALLEGATO N. 2

Piano di lavoro per le opere di bonifica e smaltimento di piccole quantità di amianto (articolo 2, comma 2, della legge regionale 29 settembre 2003, n. 17)

Il presente documento tecnico concerne il piano di lavoro semplificato da adottare per le opere di bonifica e smaltimento di piccole quantità di amianto, in attuazione di quanto stabilito dall'articolo 2, comma 2, della legge regionale 29 settembre 2003, n. 17.

Le principali considerazioni che rendono possibile l'adozione di un piano di lavoro semplificato sono:

1. materiale costituito da amianto in "matrice compatta";
2. quantitativo di materiale da movimentare di modesta entità (inferiore a 30 m² e a 450 Kg);
3. materiale posto ad un'altezza da terra inferiore a 2 metri;
4. lavori che possono essere effettuati con l'uso di semplici attrezzi manuali.

L'adozione del piano di lavoro semplificato non esime dall'adempimento degli obblighi previsti dall'articolo 34 del decreto legislativo 277/91 e dal DM 20/08/99, allegato 2, punto 8, cioè dalla notifica preventiva del piano all'ASL competente per territorio.

Anche in base a quanto stabilito dall'articolo 2, comma 9, della legge regionale 17/2003, per le verifiche di competenza sugli interventi di bonifica di piccoli quantitativi di amianto, oggetto del contributo di cui all'articolo 2, comma 1, della legge regionale 17/2003, le ASL fanno riferimento al presente documento tecnico.

Il piano di lavoro semplificato è esentato da oneri o tariffe adottati dalle ASL ai sensi della DGR n. 7/16171 del 30 gennaio 2004 ("Tariffario delle prestazioni e degli interventi erogati dal Dipartimento di Prevenzione Medico delle Aziende Sanitarie Locali")

Il piano di lavoro semplificato può eventualmente essere adottato anche per interventi di bonifica non oggetto del contributo regionale, purché l'intervento da realizzare abbia le medesime caratteristiche degli interventi ammessi a beneficiare dello stesso.

Di seguito viene riportato facsimile di presentazione del piano di lavoro per opere di bonifica e smaltimento di piccole quantità di amianto.

**Piano di lavoro semplificato per la rimozione e lo smaltimento
di rifiuti o manufatti contenenti amianto**

Articolo 2, comma 2 legge regionale 23 settembre 2003, n. 17

**Al Dipartimento di Prevenzione
Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro
ASL _____**

Il/la sottoscritto/a _____
Titolare della ditta _____
Con sede in _____ prov. _____
Via/Piazza _____

e

Il/la Sig./Sig.ra _____
Nato/a il ____/____/____ a _____
Residente a _____ Via/Piazza _____

In qualità di proprietario del [segnare con una croce l'oggetto della bonifica] terreno immobile
sito nel comune di _____ Prov. _____ Via/piazza _____ n° _____

COMUNICANO

Ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277 e dell'articolo 12, comma 5, della legge 257/92 e sotto la propria responsabilità di voler procedere ai lavori di bonifica, rimozione e smaltimento di manufatti contenenti amianto di superficie inferiore a 30 mq (ovvero di peso inferiore a 450 kg) posti ad un'altezza inferiore a cm 200 dal piano di calpestio, come da foto allegata.

spazio per la fotografia

Si allega il piano di lavoro per la rimozione e lo smaltimento dei materiali contenenti amianto

Il proprietario dell'immobile/terreno
(Firma per esteso e leggibile)

Il titolare dell'impresa esecutrice
(Firma per esteso e leggibile)

(Visto dell'amministrazione comunale)

1. PIANO DI LAVORO

1.1 Oggetto dell'intervento

L'intervento previsto dal presente piano di lavoro rientra tra quelli per i quali è stata stipulata apposita convenzione in base a quanto previsto dalla legge regionale 23 settembre 2003, n. 17.

I manufatti da rimuovere sono materiali contenenti amianto in matrice compatta, costituiti da cemento-amianto, che hanno un'estensione pari a (*nota: il quantitativo deve essere inferiore a m² 30 e/o Kg 450*): m² e/o un peso complessivo pari a Kg

Il materiale da rimuovere consiste in (barrare le caselle interessate) :

a) **Materiale a terra** : Intero ; Parzialmente frantumato

A forma di: lastre di copertura canne fumarie o tubazioni

Sparpagliato al suolo in: prato giardino cortile all'interno di manufatti

b) **materiale in opera** , posizionati su strutture la cui altezza dal piano di calpestio è inferiore a cm 200 e sono ancorati ad un'orditura secondaria in metallo o in legno.

1.2 Classificazione del rifiuto (barrare le caselle interessate)

Il materiale da rimuovere si presenta nella seguente condizione di conservazione :

Deteriorato ; Compatto ; Frantumato ; Bordo sbriciolabile per semplice pressione delle dita

Questo materiale, ai fini dello smaltimento in discarica, è classificato dalla Regione Lombardia come rifiuto speciale non pericoloso, senza necessità di procedere a valutazioni analitiche per la determinazione delle fibre libere (circolare n. 4 SAN/ECOL del 4 febbraio 1993).

Nota: le lastre anche se deteriorate, frantumate e in alcuni punti è possibile sbriciolare il bordo per semplice pressione delle dita, secondo il metro di classificazione manuale indicato dal DM 6 settembre 1994, possono essere classificate tra i materiali compatti e smaltite in discarica come rifiuto speciale non pericoloso.

1.3 Accessibilità al materiale contenente amianto (barrare le caselle interessate)

Il materiale **posto a terra** / **in opera** , è facilmente accessibile dagli operatori.

2. MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

2.1 *Misure che si intende adottare per garantire la sicurezza di terzi in relazione al rischio amianto*

1. Il cantiere sarà allestito con cartelli e nastro segnaletico.
2. Saranno individuati un'area ed un percorso riservato al personale autorizzato.
3. Porte e finestre adiacenti all'area dell'intervento saranno tenute chiuse durante le operazioni di bonifica.

2.2 *Misure preventive e protettive per la sicurezza dei lavoratori (barrare le caselle interessate)*

Rischio di caduta dall'alto (barrare le caselle interessate)

- Per il materiale a terra, non esiste il rischio
- Per il materiale posto in copertura, essendo ad una quota inferiore a cm 200 dal piano di calpestio, il rischio è minimo

Rischio di sfondamento delle lastre (barrare le caselle interessate)

- Per il materiale a terra non esiste il rischio
- Per il materiale posto in copertura, essendo ad una quota inferiore a cm 200 dal piano di calpestio, il rischio è minimo

Opere provvisorie al fine di ridurre il rischio di infortuni (barrare le caselle interessate)

- Per il materiale a terra non esiste il rischio
- Per il materiale posto in copertura, essendo ad una quota inferiore a cm 200 dal piano di calpestio, il rischio è minimo

2.3 *Misure di prevenzione e protezione per la salute dei lavoratori*

Dispositivi di protezione individuale forniti agli addetti

Il personale che eseguirà l'intervento sarà dotato dei seguenti dispositivi di protezione individuali con marcatura CE:

1. Tute in Tyvek con copricapo.
2. Guanti antitaglio.
3. Scarpe antinfortunistiche.
4. Facciali filtranti monouso FFP3 (EN 149:2001).

Strutture e misure specifiche per l'igiene personale

Gli addetti indosseranno gli indumenti protettivi nell'area riservata all'interno del cantiere e successivamente accederanno al luogo di lavoro.

Lasciando quest'ultimo, gli addetti entreranno nella zona di svestizione, equipaggiata con un bidone con acqua e un sacco porta rifiuti. Come prima operazione eseguiranno un accurato lavaggio della tuta mediante spugna imbibita di acqua e incapsulante; poi, prima di togliere la mascherina monouso, provvederanno a lavare accuratamente il volto attorno ad essa e di seguito, una volta tolta, laveranno l'intero viso.

2.4 Misure preventive e protettive dell'ambiente

Il materiale contenete amianto sarà incapsulato con prodotti vinilici che, penetrati nella matrice cementizia, bloccheranno la dispersione di fibre di amianto.

2.5 Personale addetto alle operazioni di manipolazione del cemento-amianto

(vedere elenco e schema riassuntivo allegato)

2.6 Medico competente

Dr., nato a, il

Residente a cap Via/ P.zzan.

Telefono Fax

3. TECNICHE LAVORATIVE

3.1 Tecniche di incapsulamento e incapsulante utilizzato

L'incapsulante sarà applicato con pompe manuali *airless* facendolo penetrare su tutta la superficie delle macerie. Per i pezzi di grandi dimensioni e, comunque, per i materiali ancora integri, si eseguirà l'operazione anche nell'intradosso dell'elemento.

Per la copertura si eseguirà il medesimo trattamento sull'estradosso della copertura.

L'incapsulante utilizzato sarà: _____

3.2 Tecniche per la rimozione dei materiali (barrare le caselle interessate)

Il **materiale a terra** sarà movimentato da uno/due operatori, muniti di protezioni individuali. Ogni elemento sarà posizionato su pallet, imballato con politene da 200 g/mq e sigillato con nastri adesivi. Per i materiali di piccole dimensioni saranno utilizzate pale e il materiale sarà inserito in *Big-Bag*.

Nella fase di movimentazione e impacchettamento i materiali saranno costantemente imbibiti con incapsulante.

Per il **materiale in opera**, gli operatori rimuoveranno i gruppi di fissaggio delle lastre, poi sfileranno ogni elemento e lo posizioneranno su pallet. Prima di chiudere il pacco con politene e nastri adesivi, ogni lastra sarà girata e trattata nell'intradosso, come previsto dal DM 6 settembre 1994.

3.3 Attrezzature utilizzate per la rimozione e la movimentazione dei materiali

I cumuli sono di piccole dimensioni e si utilizzeranno semplici pale. Anche durante questa operazione gli operatori nebulizzeranno costantemente l'incapsulante.

Per le coperture saranno utilizzati attrezzi manuali, quali pinze a scatto, cacciaviti, chiavi inglesi.

I pacchi confezionati saranno movimentati dalla gru montata sulla motrice adibita al trasporto.

3.4 Modalità di imballaggio delle lastre

Le lastre, avendo cura di non romperle, saranno disposte su un bancale di legno, avvolte in teli di politene del peso di 200 g/mq e sigillate con nastro adesivo sul quale è già stampata la segnaletica di pericolo prevista dalle vigenti norme.

3.5 Modalità di stoccaggio e di smaltimento dei rifiuti

I bancali saranno posti nel cantiere, in un'area riservata e delimitata da cartelli segnaletici, in attesa del conferimento in discarica, che verrà eseguito entro 30 giorni dalla fine dei lavori.

4. DITTE INCARICATE DEL TRASPORTO E DELLO SMALTIMENTO

Trasportatore: _____

P.I. _____ Iscrizione albo smaltitori _____

Ditta incaricata dello smaltimento: _____

P.I. _____ Iscrizione albo smaltitori _____

Discarica di destinazione del rifiuto

Nominativo _____

Ubicazione _____

P.I. _____

Autorizzazioni: Delibera n. _____ del _____

Rilasciata da: _____

Delibera n. _____ del _____

Rilasciata da: _____

Firma per esteso e leggibile del titolare dell'impresa

ALLEGATO N. 3

Criteri, priorità e modalità di erogazione dei contributi a fondo perduto ai comuni per la bonifica di piccole quantità di amianto

(articolo 2, comma 6, lettere a), b), c), d), f), delle legge regionale 29 settembre 2003, n. 17)

1. Criteri per l'ammissione ai contributi

I soggetti che possono richiedere i contributi, in base a quanto stabilito dall'articolo 2, comma 5, della legge regionale 17/2003, sono unicamente:

- Le persone private
- I titolari di attività artigianali a conduzione familiare
- I Comuni

Le **persone private** possono richiedere i contributi solo per manufatti di amianto che siano:

- a. presenti in edificio adibito a civile abitazione o sue pertinenze, di proprietà del soggetto richiedente, purché trattasi di situazione in regola con gli strumenti urbanistici;
- b. abbandonati su suolo privato di proprietà del soggetto richiedente, purché questi possa dimostrare di averne denunciato la presenza ad una Pubblica Autorità (Carabinieri, Polizia locale, Vigili urbani, Comune, ASL) in data antecedente a quella di pubblicazione sul BURL della delibera della Giunta Regionale che approva i seguenti criteri.

I **titolari di attività artigianali a conduzione familiare** possono richiedere i contributi solo per manufatti di amianto che siano:

- a. presenti in edificio o impianto adibito ad attività artigianale di impresa a conduzione familiare di cui il soggetto richiedente è titolare, purché trattasi di situazione in regola con gli strumenti urbanistici.

Le **Amministrazioni Comunali** possono richiedere i contributi solo per rifiuti contenenti amianto abbandonati su aree pubbliche del proprio territorio, purché abbiano realizzato il censimento delle micro discariche di amianto presenti all'interno del proprio territorio e istituito un catasto dei siti da bonificare.

In tutti i casi devono essere soddisfatte anche le seguenti condizioni:

- a. Il materiale da rimuovere sia costituito da cemento-amianto (lastre o pannelli piani o ondulati, utilizzati per la copertura di edifici e come pareti divisorie non portanti; tubi per acquedotti o fognature; tegole, canne fumarie e di esalazione, serbatoi per contenere acqua), e/o elementi contenenti amianto utilizzati in ambito domestico (forni, stufe, pannelli di protezione caloriferi) o condominiale, fioriere).
- b. Il materiale da rimuovere abbia una superficie complessiva inferiore a 30 m² e/o peso complessivo inferiore a 450 kg; tali limiti non possono essere soddisfatti frazionando il materiale da rimuovere.
- c. Il materiale da rimuovere si trovi ad un'altezza dal piano di calpestio inferiore a 2 metri.

2. Priorità per l'ammissione ai contributi

La graduatoria per l'ammissione ai contributi terrà conto dei seguenti criteri, elencati in ordine di priorità:

- a) Rifiuto abbandonato su suolo pubblico.
- b) Rifiuto abbandonato su suolo privato.
- c) Manufatto utilizzato come copertura o come parete divisoria con superficie esposta all'ambiente esterno, posto a distanza, in linea d'aria, inferiore o uguale a m 100 da edifici adibiti a civile abitazione (esclusa quella del proprietario del manufatto) o da luoghi aperti al pubblico quali ad esempio giardini pubblici, parchi pubblici, cinema, teatri.
- d) Manufatto utilizzato come copertura o come parete divisoria con superficie esposta all'ambiente esterno, posto a distanza, in linea d'aria, superiore a m 100 da edifici adibiti a civile abitazione o da luoghi aperti al pubblico quali ad esempio giardini pubblici, parchi pubblici, cinema, teatri.
- e) Altro manufatto non compreso nei precedenti punti.

3. Termini e modalità per la presentazione delle domande per accedere ai contributi

I **soggetti privati** interessati devono presentare la domanda per accedere ai contributi al Comune nel quale è ubicato l'immobile o l'area con presenza di amianto.

La domanda va presentata entro il 30 giugno 2006 e deve essere costituita dai seguenti documenti:

- 1) Autocertificazione sottoscritta dal soggetto proprietario dell'amianto in cui si attesti:
 - a. La proprietà dell'edificio/area.
 - b. La conformità agli strumenti urbanistici.
 - c. Se ricorre il caso, l'essere titolare di impresa artigianale a conduzione familiare, con indicazione degli estremi dell'iscrizione alla CCIAA.
 - d. La tipologia di materiale da rimuovere e il suo quantitativo in superficie (m²) o in peso (kg).
 - e. L'ubicazione del manufatto, con esplicito riferimento alla sua posizione rispetto al piano di calpestio.
 - f. Se ricorre il caso, di avere denunciato la presenza dei materiali abbandonati su suolo privato, con indicazione della Pubblica Autorità a cui è stata inoltrata la denuncia e la data della stessa.
 - g. L'impegno a servirsi per la bonifica di una delle imprese convenzionate.
- 2) Allegati:
 - a. Una o più fotografie dell'edificio e del manufatto da rimuovere.
 - b. Se ricorre il caso, copia della denuncia ad una Pubblica Autorità del materiale abbandonato su suolo privato.

Quando un soggetto privato sia proprietario di più di un edificio o area per la quale può essere inoltrata domanda per accedere ai contributi, dovrà inoltrare una domanda per ogni edificio o area.

Non sono ammesse più domande per lo stesso edificio od area.

Nell'allegato 3A è riportato un fac-simile della domanda.

La presentazione della domanda soddisfa anche l'obbligo per il proprietario, stabilito dall'articolo 6 della legge regionale 17/2003, di comunicare all'ASL competente per territorio la presenza di amianto negli edifici, impianti o luoghi, limitatamente ai materiali oggetto della domanda stessa.

Le **Amministrazioni Comunali** che intendono accedere ai contributi per la bonifica di rifiuti di amianto abbandonati su suolo pubblico devono:

- a. censire le micro discariche di amianto presenti all'interno del proprio territorio;
- b. istituire un catasto dei siti da bonificare;
- c. comunicare all'ASL competente per territorio i risultati del censimento con la localizzazione dei siti con presenza di amianto, al fine dell'inserimento dei dati nel pubblico registro di cui all'articolo 5, lettera a), della legge regionale 17/2003.

Per le aree da bonificare che abbiano i requisiti di cui al punto 1 e per le quali il Comune intenda beneficiare del contributo per la bonifica di piccoli quantitativi di amianto, l'ufficio tecnico comunale predisporrà, entro i medesimi termini previsti per i soggetti privati, apposita documentazione (domanda di contributo contenente la localizzazione dell'area, la tipologia e la quantità di rifiuto da rimuovere, documentazione fotografica).

4. Determinazione dell'ammissibilità ai contributi

Entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande l'Amministrazione Comunale:

- a. verifica l'ammissibilità delle domande pervenute da parte dei soggetti privati, qualora ritenuto necessario anche tramite sopralluogo. Le domande sono ritenute ammissibili se rispettano i criteri riportati nel precedente punto 1;
- b. notifica per iscritto all'interessato la domanda ammissibilità della domanda con le motivazioni, segnalando che la documentazione sarà comunque trasmessa all'ASL competente per territorio, per l'inserimento dei dati nel pubblico registro degli edifici, impianti e luoghi con presenza di amianto, di cui all'articolo 5, lettera a), della legge regionale 17/2003;
- c. inserisce le singole domande pervenute da parte dei soggetti privati ritenute ammissibili in una delle quattro categorie di priorità, da b) a e), riportate al precedente punto 2 e la/e domanda/e predisposta/e dall'ufficio tecnico comunale nella categoria di priorità a) di cui al precedente punto 2.
- d. trasmette all'ASL competente per territorio le domande ritenute ammissibili suddivise per categoria di priorità, nonché le domande valutate non ammissibili, queste ultime al solo fine dell'inserimento dei dati nel pubblico registro di cui all'articolo 5, lettera a), della legge regionale 17/2003.

La ASL, entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione trasmessa dai singoli Comuni (e comunque entro 150 giorni dalla data di pubblicazione sul BURL della delibera della Giunta Regionale che approva i presenti criteri) provvede:

- a. ad inserire i dati relative alle domande di contributo nel pubblico registro di cui all'articolo 5, lettera a), della legge regionale 17/2003;
- b. a verificare l'ammissibilità delle domande predisposte dagli uffici tecnici comunali, in base ai criteri di cui al precedente punto 1;
- c. a stilare un elenco delle domande ritenute ammissibili raggruppate per categoria di priorità e, all'interno di ogni categoria, per Comune;
- d. a trasmettere alla Regione Lombardia, Direzione Generale Sanità, U.O. Prevenzione, Via Pola 9/11, 20124 Milano – l'elenco di cui al precedente punto c). In allegato 3 B è riportato lo schema delle informazioni che devono essere trasmesse.

5. Spesa massima ammessa e contributo per ogni singolo intervento

La legge regionale 17/2003 prevede per gli interventi in questione una semplificazione delle procedure, consistente nella:

- a. presentazione di un piano dei lavori semplificato;
- b. non presentazione di un piano di sicurezza, trattandosi di lavori non in quota;
- c. possibilità di raggruppare più interventi, anche al fine di ridurre i costi di trasporto e di smaltimento del materiale rimosso.

Sulla base di quanto sopra esposto la spesa massima ammissibile è stata quantificata in €450,00 (IVA inclusa) per ogni singolo intervento di rimozione e smaltimento di amianto per quantitativi fino a 30 m² o 450 kg. Tale somma riguarda unicamente la rimozione e smaltimento dei manufatti contenenti amianto e non include l'eventuale costo di manufatti sostitutivi e la loro messa in opera.

Tenuto conto di quanto stabilito dal comma 7 dell'articolo 2 della legge regionale 17/2003, il contributo massimo erogabile è di **€135,00** (IVA inclusa) per ogni singolo intervento di rimozione e smaltimento di amianto per quantitativi fino a 30 m² o 450 kg, pari al 30 % della spesa massima ammissibile (€450,00 x 0,30 = €135,00).

Le somme saranno erogate in cifra fissa, nei limiti sopra indicati, e non in percentuale rispetto alla spesa effettivamente sostenuta. Tuttavia la somma erogata non potrà in alcuna caso essere superiore al 50 % della spesa effettivamente sostenuta e documentata.

6. Modalità di erogazione dei contributi

I contributi verranno erogati tenendo conto della graduatoria di priorità di cui al precedente punto 2, fino alla capienza della somma di €900.000,00.

Entro i 30 giorni successivi al ricevimento degli elenchi trasmessi dalle singole ASL:

- il Nucleo Amianto (l.r. 17/2003, art. 8), sulla base degli elenchi trasmessi dalle ASL e tenuto conto del limite di finanziamento più sopra riportato, individuerà i contributi da assegnare a fondo perduto ai singoli comuni;

- la Direzione Generale Sanità, con proprio decreto, assegnerà i contributi alle Aziende sanitarie Locali che provvederanno a ripartirli, secondo quanto indicato nel medesimo decreto, tra i comuni del loro territorio;
- le Amministrazioni Comunali provvederanno a:
 - espletare le attività di propria competenza relativamente alla bonifica delle aree pubbliche tramite una delle aziende convenzionate operanti sul territorio che svolgono il servizio di bonifica e smaltimento dei piccoli quantitativi di materiali contenenti amianto;
 - comunicare ai soggetti privati la disponibilità del contributo, assegnando un termine entro il quale deve essere effettuato l'intervento di bonifica o l'eventuale esclusione dal contributo;
 - comunicare ai soggetti privati beneficiari del contributo l'elenco delle aziende convenzionate operanti sul territorio che svolgono il servizio di bonifica e smaltimento dei piccoli quantitativi di materiali contenenti amianto.

Le Amministrazioni Comunali provvederanno ad erogare i contributi ai soggetti privati a consuntivo, dietro presentazione della documentazione attestante:

- a. il corretto smaltimento del materiale (copia del formulario di identificazione del rifiuto firmato dalla discarica a cui è stato conferito);
- b. l'effettiva spesa sostenuta (copia di bonifico bancario).

In ogni caso il contributo erogato non potrà essere superiore al 50 % della spesa documentata effettivamente sostenuta.

Se per qualsiasi motivo un'Amministrazione Comunale non dovesse erogare tutti i fondi assegnati, la cifra restante potrà essere utilizzata esclusivamente per:

- finanziare altri soggetti privati, che pur avendo inoltrato una domanda valutata ammissibile, fossero rimasti esclusi dal beneficio;
- attuare iniziative di informazione e coinvolgimento della popolazione sui problemi per la salute causati dall'amianto, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, della legge regionale 29 settembre 2003, n. 17.

7. Revoca dei contributi

A insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale, il contributo non potrà essere erogato quando venga accertata anche una sola delle seguenti condizioni:

- a. Domanda di contributo contenente dichiarazioni non rispondenti al vero.
- b. Quantitativo effettivamente rimosso e smaltito superiore del 10 % di quello massimo ammesso.
- c. Intervento realizzato con impresa diversa da una di quelle convenzionate.
- d. Intervento realizzato senza preventiva presentazione all'ASL del piano di lavoro.
- e. Presenza di verbale ASL che contesti il mancato rispetto delle norme di sicurezza nell'esecuzione dei lavori.
- f. Assenza di idonea attestazione del corretto smaltimento dei rifiuti di amianto.
- g. Assenza di idonea attestazione della spesa effettivamente sostenuta.

Fac-simile di domanda per accedere ai contributi per la bonifica di piccoli quantitativi di amianto

Al Sindaco
del Comune di _____

**Domanda di contributo per la bonifica di piccoli quantitativi di amianto
ai sensi della legge regionale 29 settembre 2003, n. 17.**

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a il _____
a _____, in qualità di:

proprietario/a dell'edificio sito in _____

proprietario/a dell'area sita in _____

titolare dell'impresa artigianale a conduzione familiare _____

sita in _____ iscrizione alla CCIAA n. _____ del _____

inoltra

domanda di contributo per la bonifica di un piccolo quantitativo di amianto costituito da:

manufatto in cemento-amianto utilizzato come _____

altro manufatto in amianto utilizzato come _____

rifiuto abbandonato su area privata, la cui presenza è stata denunciata in data _____

alla seguente Pubblica Autorità _____

A tale scopo, consapevole delle sanzioni a cui va incontro in caso di dichiarazioni non veritiere,

dichiara

di essere proprietario/a - titolare dell'edificio/area/impianto di cui sopra e che trattasi di situazione in regola con gli strumenti urbanistici;

che l'amianto da rimuovere è costituito da _____ ;

e ha una superficie di _____ m², oppure un peso di _____ kg;

che il materiale da rimuovere si trova ad un'altezza dal piano di calpestio di inferiore a 2 metri.

si impegna

in caso di ammissione al contributo a servirsi per la bonifica di una delle imprese convenzionate che saranno comunicate dal Comune;

allega

Fotografie dell'edificio/area e del materiale da rimuovere

Copia della denuncia ad una Pubblica Autorità del materiale abbandonato su suolo privato.

In fede

Data _____

Firma per esteso leggibile

